Data di pubblicazione: 22 settembre 2020

STEFANIA CAVALIERE*

Il concetto di dignità umana nel diritto internazionale ed europeo: una breve nota ricostruttiva

La dignità e soprattutto il binomio tra essa e la libertà¹ ha un grande rilievo nel Preambolo della dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU e il riconoscimento della dignità e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è considerato da tale documento il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo².

Analogamente, un riferimento simile si trova nel Patto internazionale sui diritti civili e politici³, il cui art. 10 fa riferimento alla dignità dell'individuo privato della propria libertà. Sul piano internazionale, peraltro, essa è menzionata in altre *Carte* che si occupano di materie

ISSN: 2612-6583

Euro-Balkan Law and Economics Review- n. 2/2020 pp. 1-8 NC

^{*} Assegnista di ricerca in Diritto dell'economia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

¹ A. M. NICO, Le sfide costituzionali del multiculturalismo: ordine pubblico, principio di legalità, libertà di religione e integrazione, in Dir. pubbl. eur., 2018, 1.

² Sull'inserimento della dignità nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, C. MCCRUDDEN, *Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights*, cit., 2008, 655 ss.

³ L'art. 10 del nel Patto internazionale sui diritti civili e politici recita: «Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana».

specifiche, come, per esempio, la biomedicina⁴, l'eguaglianza⁵, le identità culturali⁶.

Non può non evidenziarsi, poi, come il diritto internazionale e il diritto dell'Unione europea⁷, a mente dell'art. 117, comma 1 della Costituzione, hanno ulteriormente "rafforzato", sebbene indirettamente, il profilo del "riconoscimento" della dignità umana quale fondamento del diritto occidentale.

Numerosi atti dell'Unione europea, in particolare, fanno espressa menzione della dignità umana attribuendole una posizione prioritaria, sebbene, in generale, i nodi definitori della medesima non siano stati sciolti considerati i diversi aspetti culturali e giuridici ad essa sottesa.

L'art. 1 *bis* del Trattato di Lisbona, per esempio, facendo riferimento ai principi su cui fonda l'Unione, richiama in primo luogo, proprio la dignità umana⁸ mentre, l'art. 10 A par. 1, riguardante l'azione esterna

⁴ Ci si riferisce alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina promossa dal Consiglio d'Europa, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 ed entrata in vigore il 1° dicembre 1999.

⁵ Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione dell'ONU (ratificata dall'Italia con legge n. 132 del 14 marzo 1985.

⁶ Dichiarazione universale sulla diversità culturale, adottata dall'UNESCO il 2 novembre 2001

⁷ Riguardo ai rapporti tra la Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, A. RUGGERI, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale, cit.*,10 ss.

⁸ L'art. 1 bis del Trattato di Lisbona stabilisce che «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze[...]».

Stefania Cavaliere

dell'Unione, dispone che l'Unione ha come obiettivo promuovere nel resto del mondo (tra gli altri principi) il rispetto della dignità umana⁹.

Di primaria importanza sono, poi, i numerosi riferimenti alla dignità contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹⁰.

Il lemma "dignità" e gli aggettivi qualificativi derivanti da questo termine come "dignitosa" o "dignitose" compaiono svariate volte nella Carta di Nizza. Già il preambolo è stabilito che l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali, tra cui per l'appunto la dignità umana, mentre il Capo I è espressamente intitolato a quest'ultima (circostanza che preannuncia come essa trovi specificazione nei singoli diritti e divieti riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹¹).

L'art. 1 di tale documento dichiara la dignità umana come inviolabile¹² (qualificazione com'è noto interpretabile secondo una pluralità di punti di osservazione), ma molti suoi altri articoli sono ispirati ad essa, costituendone una sua manifestazione e una sua esplicazione.

⁹ «L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale».

¹⁰ B. MALVESTITI, La dignità umana dopo la "Carta di Nizza". Un'analisi concettuale, Salerno, 2015 e G. MONACO, op. cit., 3 ss.

¹¹ R. BIFULCO, Dignità umana e integrità genetica nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in AA.VV., Scritti in memoria di Livio Paladin, vol. I, Napoli, 2004, 238.

¹² L'art. 1 CEDU recita: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». V., in proposito, M. OLIVETTI, Art. 1. Dignità umana, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), L'Europa dei diritti, Bologna, 2001, 43 ss.

Così l'art. 25¹³, l'art. 31, par. 1¹⁴, l'art. 34, par. 3¹⁵, riconoscono e garantiscono un'esistenza dignitosa agli anziani, ai lavoratori ed a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti. Gli articoli 31 e 34 collegano la dignità con i diritti sociali¹⁶, mentre le "spiegazioni" elaborate dal *Presidium* ne evidenziano una considerazione ancora più ampia rispetto a quella attribuita dalla Carta dei diritti¹⁷.

_

¹³ «L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale».

¹⁴ «Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose».

¹⁵ «Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali».

¹⁶ Senza alcuna pretesa di esaustività, v. R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Bologna, 2001, 37 ss.; A. LUCARELLI, Diritti sociali e principi costituzionali europei. Dalla Carta europea dei diritti fondamentali al progetto di Trattato costituzionale, in Democrazia e diritto, n. 3/2003, 179 ss.; F. Salmoni, Diritti sociali e Unione europea, in Studi in onore di Gianni Ferrara, Torino, 2005, vol. III, p. 534 ss.; M. CARTABIA, L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione europea, in EAD. (a cura di), I diritti in azione, Bologna, 2007, 10 ss.; A. GUAZZAROTTI, Giurisprudenza CEDU e giurisprudenza costituzionale sui diritti sociali a confronto, in nunw gruppodipisa, settembre 2012; M. FRAGOLA, Temi di diritto dell'Unione europea: democrazia, governance, e diritti dei singoli nell'Unione europea, Milano, 2015, XVIII ss.; L. D'ANDREA, G. MOSCHELLA, A. RUGGERI, A. SAITTA (a cura di), La Carta dei diritti dell'Unione europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni), Torino, 2016, 6 ss.

¹⁷ Nella Carta di Nizza, la dignità umana è posta sullo stesso livello di altri valori, quali la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà. Secondo il *Presidium*, essendo la dignità alla base dei diritti fondamentali, non sarebbe ammissibile alcun bilanciamento o comunque alcuna limitazione della dignità in funzione di una maggior tutela di alcuno dei diritti fondamentali individuati nella Carta stessa. La spiegazione relativa all'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea elaborate sotto l'autorità del *Praesidium* della Convenzione che aveva redatto la su menzionata Carta sulla «Dignità umana» recita: «La dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali.... Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Essa non può pertanto subire pregiudizio,

Stefania Cavaliere

A tale proposito, occorre anche sottolineare i richiami sempre più frequenti della Corte costituzionale alla Carta di Nizza soprattutto recentemente, dal momento che si è dichiarata competente a utilizzarla come parametro per le sue decisioni¹⁸.

Tale circostanza ha, in effetti, consolidato ancora di più la sua valenza giuridica, tanto che non si può non riconoscere che la Carta di Nizza (la quale, oramai, come si sa, ha la stessa valenza dei Trattati) con i suoi riferimenti espliciti e impliciti a quest'ultima abbia contribuito ad ampliare la sua portata normativa e la sua applicazione concreta.

Dai richiami contenuti nel diritto dell'Unione deriva una configurazione della dignità non tanto come diritto soggettivo, quanto come principio oggettivo o valore fondante¹⁹ con un'autonoma prescrittività.

Di fatto, però, come accade in Italia, essa è frequentemente evocata dalla magistratura, anche più che *ad adiuvandum*, ove non sia possibile

neanche in caso di limitazione di un diritto.» A tal proposito, F. SACCO, Note sulla dignità umana nel "diritto costituzionale europeo", in S. PANUNZIO, I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, 2005, 596 ss.; M.R. MARELLA, Il fondamento sociale della dignità umana. Un

Europa, Napoli, 2005, 596 ss.; M.R. MARELLA, Il fondamento sociale della dignità umana. Un modello costituzionale per il diritto europeo dei contratti, in AA. VV., Studi in onore di Nicolò Lipari, I, Milano, 2008, 1618 ss.

¹⁸ Corte costituzionale n. 269/2017. In dottrina, A. RUGGERI, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell'orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell'Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in Riv. dir. comp., n. 3/2017; A. GUAZZAROTTI, Un "atto interruttivo dell'usucapione" delle attribuzioni della Corte costituzionale? In margine alla sentenza n. 269/2017, in www.forumcostituzionale.it, dicembre 2017; C. CARUSO, La Corte costituzionale riprende il «cammino comunitario»: invito alla discussione sulla sentenza n. 269 del 2017, ivi; L. SALVATO, Quattro interrogativi preliminari al dibattito aperto dalla sentenza n. 269 del 2017, ivi.

¹⁹ F. POCAR, Dignità – giustizia, in L. S. ROSSI (a cura di), Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell'Unione europea, Milano, 2002, 87; M. GUGLIELMETTI, I diritti bioetici e la Carta, in R. TONIATTI (a cura di), Diritto, diritti, giurisdizione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, Padova, 2002, 168.

individuare una disposizione più specifica da applicare al singolo caso concreto.

La Corte di Giustizia, dal canto suo, non ha mancato di richiamare la dignità nelle sue pronunce, anche se, a volte, in qualche maniera sembrerebbe aver ridimensionato il suo uso rispetto alle più incisive dichiarazioni rinvenibili nel Trattato di Lisbona e nella Carta favorendo le libertà economiche.

E' stato fatto notare, infatti, che spesso la dimensione sociale (e quindi i diritti sociali e con essi la dignità umana) nel diritto unionale sembra risultare un *alienum* rispetto al potere economico²⁰.

Non mancano, tuttavia, sentenze in cui il riferimento alla dignità si è rivelato di centrale importanza, proprio relativamente alle libertà economiche²¹.

²⁰ L'ordinamento sovranazionale europeo, fin dal suo sorgere, avrebbe trovato il proprio baricentro nella piena accettazione dell'"economia sociale di mercato" fortemente competitiva che non si accorda del tutto con la vena solidarista presente nella Carta fondamentale del 1948. Sul tema, G. LUCHENA, Economia sociale di mercato, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 1/2020, passim, ID., Vincoli finanziari europei e ruolo dello Stato nell'economia, in Euro-Balkan Law and Economics Review, n. 1/2020, 65, il quale rileva che «Il vero limite dell'Unione europea, come è noto, è quello della mancanza di strumenti europei di promozione e di tutela dei diritti sociali, i quali sono, invece, l'elemento distintivo e fondativo delle Costituzioni democratico-sociali». Sui diritti sociali nel diritto dell'Unione, M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, in www.rivistaaic.it, n. 3/2018, 27; F. GABRIELE, Democrazia e potere economico fra dimensione sociale, sussidiarietà e controlimiti, ivi, 5 ss., L. D'ANDREA, Democrazia e potere economico: la "forma" del primato costituzionale, ivi., 17 ss. che comunque evidenzia l'esistenza di «spazi non irrilevanti in direzione di una politica economica (da parte degli organi dell' Unione europea) attenta alle finalità sociali»; C. PANZERA, A. RAUTI, C. SALAZAR, A. SPADARO (a cura di), La Carta sociale europea tra universalità dei diritti ed effettività delle tutele, Napoli, 2016 e A. LUCARELLI, Il modello sociale ed economico europeo, in A. LUCARELLI, A. PATRONI GRIFFI (a cura di), La nuova Costituzione europea, Napoli, 2010, 279 ss.

Stefania Cavaliere

In queste decisioni, la Corte del Lussemburgo ha ritenuto di dovere vigilare, in sede di verifica della conformità degli atti delle istituzioni ai principi generali del diritto comunitario, «sul rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana ed all'integrità della persona». Si può notare, invero, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia, di recente, sta subendo una vera e propria inversione di rotta in favore dei diritti dell'uomo e, quindi, della dignità, favorendo la sua applicazione concreta. La CGEU, infatti, ha inizialmente riconosciuto i diritti fondamentali nella misura in cui essi si presentavano come strumentali alla realizzazione delle libertà economiche e, solo in un momento successivo, ha cominciato ad attribuire a questi ultimi e, quindi, anche, alla dignità, autonoma legittimazione giuridica e politica annoverandola tra i valori fondamentali dell'Unione europea. Un esempio emblematico è offerto dalla sentenza c.d. "Omega"²² (sent. 14 ottobre 2004, n. 36), ove la Corte UE ha operato un bilanciamento tra libertà di prestazione dei servizi e dignità umana, la quale viene inserita nel concetto europeo di ordine pubblico rappresentando non una giustificazione ma, anzi, una limitazione della libertà economica.

La Corte EDU, inoltre, essendo stata istituita per assicurare l'applicazione e il rispetto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da sempre, utilizza

²¹ Per es. tra le più significative, Corte di giust. sent. 9 ottobre 2001, causa C-377/01 sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, Corte di giust. sent. 14 ottobre 2004, causa C-36/02, Omega, in materia di circolazione di servizi.

²² Per un commento su tale sentenza, tra gli altri, R. CONTI, La dignità umana dinanzi alla corte di giustizia, in Corr. Giur., 2005, 4, 486 ss.

Il concetto di dignità umana nel diritto internazionale ed europeo: una breve nota ricostruttiva

come "cardine" delle sue sentenze i principi ora citati che ritiene assolutamente inderogabili. Tra i diritti e le libertà fondamentali tale organo giurisdizionale colloca ai primi posti la difesa della dignità, che si pone come principio generale del rispetto dell'individualità della persona umana²³.

Ciò scaturisce, anche, dalla recente consapevolezza che un'Unione reale ed effettiva si realizza in maniera concreta anche e soprattutto attraverso l'integrazione dei diritti fondamentali, emergendo chiaramente, da alcuni anni a questa parte nel dibattito giuridico europeo, come il mercato stia pian piano cedendo parte della sua centralità ai diritti dell'uomo²⁴.

-

²³ La Corte EDU, in vero, fornisce agli Stati dei criteri guida funzionali alla risoluzione dei problemi connessi con la dignità. Per una disamina delle sentenze della Corte di Strasburgo e sui diffusi richiami alla dignità da parte di detta Corte, A. RUGGERI, *Appunti per una voce di Enciclopedia sulla dignità dell'uomo*, in www.dirittifondamentali.it, 15/04/2014, 4 ss.

²⁴ C. FELIZIANI, Il diritto fondamentale all'ambiente salubre nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte EDU in materia di rifiuti. Analisi di due approcci differenti, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2012, 999.